

## - PARTE SPECIALE D1 -

# IL REATO DI "CORRUZIONE TRA PRIVATI"



Ente Ecclesiastico  
Ospedale Generale Regionale "F. Miulli"



<b><u>Adozione/aggiornamento</u></b>	30 Dicembre 2011	<b>Governatore</b> tramite Delibera n. 310	Adozione
	30 Luglio 2013	<b>Governatore</b> tramite Delibera n. 130	Aggiornamento
	09 Aprile 2015	<b>Governatore</b> tramite Delibera n. 31	Aggiornamento

## Indice

1. Funzione della Parte Speciale D1 .....	2
2. La fattispecie di reato prevista dall'Articolo 2635 c.c., Legge 190/2012 .....	2
3. Aree a rischio nel reato di corruzione tra privati - Attività Sensibili .....	3
4. Individuazione delle aree c.d. "strumentali" e Ruoli coinvolti. ....	5
5. Principi generali di comportamento e punti di controllo .....	6
6. Il responsabile interno .....	7
7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza .....	8

## **1. Funzione della Parte Speciale D1**

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari del Modello adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dall'Ente al fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati.

La presente Parte Speciale ha, tra l'altro, lo scopo di:

- portare a conoscenza dei Destinatari la fattispecie di reato rilevante;
- indicare le norme di comportamento ed i principi procedurali che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello.

## **2. La fattispecie di reato prevista dall'Articolo 2635 c.c., Legge 190/2012**

La Legge 190/2012 modifica l'art. 2635 c.c. e introduce il reato di "**corruzione tra privati**", che prevede:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".

L'art. 2465 comma 3 riguarda il soggetto corruttore, per cui la responsabilità amministrativa ex D.Lgs 231/01 interviene punendo la "corruzione attiva di privati".

Trattandosi di reato societario, lo stesso si perfeziona solo quando il soggetto (corrotto) compie od omette in concreto atti in violazione dei propri obblighi e alla società derivi di fatto un nocumento. Di fatto il reato sussiste solo se chi riceve il vantaggio indebito viene meno ai propri obblighi verso la propria società e se causa un nocumento alla società stessa, altrimenti l'atto corruttivo non è perseguito.

### **3. Aree a rischio nel reato di corruzione tra privati - Attività Sensibili**

In occasione dell'attività preparatoria alla redazione del Modello, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa dell'Ente, delle aree considerate "a rischio reato", ossia dei settori aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto *astrattamente* sussistente il rischio di commissione del reato di corruzione tra privati. Nell'ambito di ciascuna Area a rischio reato, sono state identificate sia le "attività sensibili" e sia i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione delle stesse. Infine, sono stati individuati i reati *astrattamente* realizzabili.

Di seguito si riporta la sintesi di quanto descritto:

**Area a rischio n.1: CONTABILITÀ FORNITORI**

**OMISSIS**

**Area a rischio n.2: CONTABILITÀ CLIENTI**

**OMISSIS**

**Area a rischio n.3: GESTIONE RAPPORTI CON ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE E ORGANISMI SINDACALI**

**OMISSIS**

- Area a rischio n.4: ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE<sup>1</sup>**

**OMISSIS**

- Area a rischio n.5: SELEZIONE, FORMAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE**

**OMISSIS**

- Area a rischio n.6: GESTIONE DEL CONTENZIOSO**

**OMISSIS**

- Area a rischio n.7: DONAZIONI**

**OMISSIS**

- Area a rischio n.8: SPONSORIZZAZIONI**

**OMISSIS**

- Area a rischio n.9: OMAGGI**

**OMISSIS**

- Area a rischio n.10: SPERIMENTAZIONI CLINICHE**

**OMISSIS**

- Area a rischio n.11: GESTIONE DELLA FARMACIA OSPEDALIERA**

**OMISSIS**

---

<sup>1</sup> Si tratta di beni, servizi e consulenze che esulano dall'ambito sanitario.

- ☑ **Area a rischio n.12: GESTIONE DEI RICOVERI SOLVENTI**

**OMISSIS**

- ☑ **Area a rischio n.13: GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI**

**OMISSIS**

- ☑ **Area a rischio n.14: AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA**

**OMISSIS**

#### **4. Individuazione delle aree c.d. "strumentali" e Ruoli coinvolti.**

Seguendo la stessa metodologia utilizzata per l'individuazione delle "aree a rischio", sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa dell'Ente, le aree considerate "strumentali", ovvero c.d. "di supporto" alle attività che insistono sulle "aree a rischio".

Nell'ambito di ciascuna area "strumentale" sono stati, inoltre, individuati i Ruoli coinvolti e le relative attività c.d. "sensibili".

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

- ☑ **Area strumentale n.1: TESORERIA**

**OMISSIS**

- ☑ **Area strumentale n.2: BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE**

**OMISSIS**

☑ **Area strumentale n.3: CONTABILITÀ E BILANCIO**

**OMISSIS**

☑ **Area strumentale n. 4: CONTABILITÀ E BILANCIO RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DELLA COLONIA HANSENIANA**

**OMISSIS**

☑ **Area strumentale n.5: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

**OMISSIS**

## **5. Principi generali di comportamento e punti di controllo**

Sono, di seguito, individuati i seguenti principi di carattere generale che devono essere rispettati da tutti i Destinatari del Modello e che devono considerarsi integrativi dei principi e delle norme di comportamento espressamente individuate nel Codice Etico.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare la fattispecie di reato in oggetto, ovvero il reato di "corruzione tra privati" (art. 2635 c.c. rientrante nell'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001).

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutti i rapporti (contrattuali e non) con soggetti di entità terze;
- adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà e buona fede in relazione ai rapporti con i terzi;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso – con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche

sottostanti;

- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, sono espressamente vietati:

- la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, l'impropria influenza e l'indebita ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, le decisioni della controparte e/o lo svolgimento di un corretto rapporto;
- le offerte o le promesse di denaro o di beni o di altre utilità (in qualunque forma e modo) ad amministratori, dirigenti, sindaci o dipendenti di società terze, o a loro parenti, anche in modo indiretto e/o per interposta persona, salvo che si tratti di doni o di beni o di altre utilità di modico valore e siano di natura appropriata, conformi agli usi vigenti nel particolare contesto normativo e sociale ed alle applicabili leggi e sempre che tali doni, beni od altre utilità non possano essere intesi od interpretati come rivolti alla ricerca di favori;
- i pagamenti illeciti, fatti direttamente da società fornitrici/clienti o tramite persone che agiscono per conto di tali enti;
- la valutazione e/o la proposta di opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della controparte a titolo personale nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale.

Al fine di assicurare l'adeguata tracciabilità dei processi operativi e decisionali nell'ambito delle aree a rischio precedentemente indicate, tutti i Soggetti Apicali e/o Sottoposti sono tenuti ad assicurare un'adeguata ricostruibilità *ex post* di ogni operazione effettuata.

Tutti i Soggetti Apicali e/o Sottoposti sono tenuti ad agire nel pieno rispetto del sistema di deleghe e poteri adottato dall'Ente.

## **6. Il responsabile interno**

Occorre dare debita evidenza allo svolgimento delle c.d. "attività sensibili". A tal fine, il Governatore o il suo Delegato devono nominare un "**responsabile interno**" per ciascuna "area di rischio"; questi è, in generale, il soggetto che gestisce tale operazione e ne costituisce il referente.

Il "responsabile interno" deve segnalare lo svolgimento delle attività sensibili, e trasmettere all'ODV un rapporto sulle stesse.

## **7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

**OMISSIS**